

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2019

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "Patente Protetta v.9"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale e le Perdite Pecuniarie per il rischio relativo alla decurtazione punti o provvedimenti limitativi della patente di guida.



Che cosa è assicurato?

COMBINAZIONE A:

- ✓ Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale
- ✓ Ricorso per violazioni al Codice della Strada anche quando comportano il ritiro o la sospensione della patente
- ✓ Ricorso per errata variazione dei punti
- ✓ Consulenza telefonica ARAGTEL
- ✓ Rimborso Autoscuola e Zero Punti per la patente

COMBINAZIONE B (oltre alla combinazione A):

- ✓ Rimborso Autoscuola e Zero Punti per la Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale

COMBINAZIONE C (oltre alla combinazione A):

- ✓ Indennità giornaliera per sospensione o ritiro della patente di Dipendenti e Collaboratori

COMBINAZIONE D (oltre alla combinazione B e C):

- ✓ Indennità giornaliera per azzeramento punti della Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale di Dipendenti e Collaboratori.

La polizza prevede il massimale di € 20.000 per caso assicurativo senza limite annuo, di € 100.000 per la difesa penale colposa per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, di € 1.000 per il rimborso autoscuola e zero punti patente, di € 3.000 per il rimborso autoscuola e zero punti Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale ed a scelta da € 30 a € 100 per l'indennità giornaliera.



Che cosa non è assicurato?

- * il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie
- * i fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove
- * se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato o se è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
- * se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- * i casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità
- * per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti alla copertura?

- ! l'indennità giornaliera per sospensione e ritiro patente viene ridotto del 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati e del 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo dei limiti di copertura è nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo
- ✓ L'assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 4% con un importo minimo di € 5 comunque acquisito. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Puoi pagare il premio tramite Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.



Come posso disdire la polizza?

Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "Patente Protetta v.9"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 451 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 319 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet <https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2017>.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 358 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 160 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1.196 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2018: 334,1 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Riduzione premio per numero rischi assicurati	Nel caso in cui vengano assicurati più di 7 rischi nella medesima polizza è prevista una riduzione tariffaria percentuale variabile in base al numero rischi totale.
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per i sinistri sotto indicati.

Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano:

- per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
- per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
- nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- per vertenze con la Società;
- per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.

Rischi esclusi

Le garanzie previste dalla Sezione Perdite Pecuniarie non operano:

- per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- per vertenze contrattuali con la Società.

Limitatamente alla prestazione "Indennità giornaliera", di cui agli articoli relativi a "Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo" e "Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo", le garanzie non operano inoltre:

- nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata ed assistenza;
- se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto ci sono i seguenti limiti di copertura:

- Indennità Autoscuola e Indennità Zero Punti
- € 1.000 per Indennità Patente Base
- € 3.000 per Indennità CQC Base

- Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori. Nei casi di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità oltre i 60 (sessanta) Km/h la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

- L'assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro: L'assicurato deve tempestivamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite:

- mail alla casella denunce@arag.it utilizzando il modulo presente sul sito www.arag.it
- tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR),
- al numero di fax +39 045.8290 557.

Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR).

La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso

Obblighi dell'impresa

ARAG paga le spese garantite e le indennità entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio

- Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente; il premio e il massimale non possono essere indicizzati; il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale e del 13,50% del premio annuo per la Sezione di Perdite Pecuniarie.

- Le modalità di frazionamento del premio e le relative condizioni economiche sono indicate nel DIP.

- Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.

Rimborso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.




Quando comincia la copertura e quando finisce?


Durata


- Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno.

- La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto del contratto.

Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.
--------------------	---

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il Cliente è la persona fisica in possesso di patente di guida valida per la circolazione stradale o in alternativa la persona giuridica che voglia assicurare i propri dipendenti/soci/collaboratori in possesso di patente di guida valida per la circolazione stradale.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2018, è pari al 29,97 % del premio imponibile.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

	- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la patente

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "Patente Protetta v.9" Ed.07/2019

Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla **multa**, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida: ai sensi dell'Art. 225 Codice della Strada (Cds), con il compito di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi come previsto dal comma 2 dell'Art. 126-bis Cds.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.

Carta di Qualificazione del Conducente: meglio nota come CQC, è un certificato di qualificazione professionale, da accompagnare con la relativa patente di guida, necessaria alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto. Esistono tre tipi di CQC: la CQC merci, la CQC persone e la **CQC** merci/persone.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.

Codice della Strada (Cds): il D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Contratto a tempo parziale (Part Time): contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore mette a disposizione per l'attività lavorativa un tempo orario limitato, inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge o dai contratti collettivi per le ordinarie assunzioni, oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.



Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Cronotachigrafo: è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell'area comunitaria europea. Lo strumento effettua una misurazione di tre parametri: velocità del veicolo, tempi di guida dell'autista, distanza percorsa.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Impugnazione: resistenza della parte interessata avverso atti e provvedimenti giuridici.

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

Indennizzo: pagamento dovuto dalla Società ad un soggetto/ente giuridico per il pregiudizio economico dal medesimo subito non derivante da un atto/fatto illecito.

Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

Massimale: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati negli Artt. 14 – Oggetto della garanzia della Sezione Tutela Legale e 21 – Oggetto della garanzia della Sezione Perdite Pecuniarie

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili

Multa: vedi Ammenda.

Negoziante assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale

Part Time: vedere definizione di "Contratto a tempo parziale"

Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

Perdite Pecuniarie: l'assicurazione di Perdite Pecuniarie ai sensi dell'Art. 2 numero/comma 16 del D.Lgs. 209/05.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.



Revoca della patente: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada in casi determinati - a titolo di esempio: quando il titolare della patente non risulti più idoneo alla guida (art. 130 CdS), quando abbia commesso infrazioni gravi (art. 130 bis, art. 186 comma 2 lettera c CdS, art. 186 comma 2 bis) o recidive (art. 142 comma 12 CdS). Consiste nella cessazione della validità della patente. In alcuni casi tale cessazione è permanente (art. 219 comma 3), in altri sarà possibile conseguire una nuova patente, tramite apposito esame, dopo due anni (art. 219 comma 3bis) o dopo tre anni (art. 219 comma 3 ter) dal provvedimento di revoca. Può costituire giusta causa di licenziamento (art. 219 comma 3quater). E' disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall'Autorità Giudiziaria a seconda dei casi.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Ritiro della Patente: vedi **Sospensione della Patente**.

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Sospensione della patente: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada all'articolo 129 con riferimento alla violazione delle norme di comportamento previste nel titolo V del Codice medesimo, nonché in relazione ad altre norme specifiche. A titolo di esempio: art. 142 comma 9 e comma 9bis; art. 143 comma 12, art. 145 comma 11, art. 173 comma 3bis. Consiste nella sospensione temporanea della validità della patente per il periodo determinato dal relativo provvedimento (ordinanza prefettizia o altro provvedimento amministrativo o sentenza) in relazione all'articolo violato, variabile da 15 giorni a 48 mesi a seconda della gravità dell'infrazione commessa. E' disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall'Autorità Giudiziaria a seconda dei casi. E' accompagnata o anticipata dal **Ritiro** della patente che è l'atto con il quale il titolare perde il materiale possesso del documento ad opera dell'Autorità intervenuta. In alcuni determinati casi (ad esempio art. 174 comma 11) il ritiro è anche un provvedimento autonomo rispetto alla sospensione.

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di soccombente: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Stragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).

Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Veicolo: mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).



Condizioni di Assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario.

COMBINAZIONI ACQUISTABILI

A seguire si indicano le combinazioni acquistabili la cui scelta è riportata nel frontespizio di polizza:

Combinazione A: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 23-24-25

Combinazione B: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 23-25

Combinazione C: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 24-25

Combinazione D: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Assicurati

Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie, vengono prestate a favore dell'Assicurato:

Su PERSONA

per i casi assicurativi riguardanti l'Assicurato identificato in Polizza relativi alla circolazione di qualsiasi veicolo.

Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto

1. Le garanzie operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso le garanzie operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata, mezzi legalmente equivalenti o telefax spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, di 1 (uno) anno.

Art. 3 – Coesistenza di altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società) l'esistenza al momento della conclusione del contratto e/o la successiva stipulazione in corso di vigenza dello stesso di altre assicurazioni per lo stesso rischio indicando a ciascun assicuratore il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 Codice Civile.

Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le eventuali dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, consentono alla Società di chiedere l'annullamento della polizza o di esercitare il diritto di recesso ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio

1. Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. La mancanza di tale comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

2. Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, rinunciando al diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Lingua italiana o lingua tedesca

Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell'intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca.

Art. 8 – Pagamento del premio



1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (un) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) / 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.
3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 15 (quindici) / 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

Art. 9 – Efficacia dell'assicurazione

1. Ai fini della presente polizza, il caso assicurativo si intende verificatosi **nel momento in cui risulta commessa la violazione di legge contestata all'Assicurato**. In presenza di più violazioni della stessa natura, il caso assicurativo si intende verificatosi **alla data della prima violazione contestata**.
2. La garanzia vale per i casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto e che siano stati denunciati alla Società, **entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso**.
4. **Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:**
 - i ricorsi promossi da più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.In tali ipotesi, la garanzia vale per tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito in parti uguali.

Art. 10 – Indicizzazione

La presente polizza non è soggetta a indicizzazione.

Art. 11 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 – Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
2. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
3. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 13 – Estensione territoriale

Le prestazioni garantite con la presente polizza valgono in via esclusiva per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 14 – Oggetto della garanzia della Sezione Tutela Legale

- La Società, alle condizioni della presente Polizza, assicura il rimborso delle spese legali e peritali, qualora non recuperabili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, **nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato**;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 16 comma 6**;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese di giustizia e le spese processuali;



- il contributo unificato necessario per l'iscrizione della causa a ruolo;
 - le spese di domiciliazione, **escluse le indennità di trasferta ed ogni duplicazione di onorari.**
- E' garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.**

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 15 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

1. Difesa Penale. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi ad incidente stradale**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

1.1 Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di **€ 100.000,00 (centomila)** per caso assicurativo e senza limite annuo.

1.2 **A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 20 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

2. Ricorso per violazioni al Codice della Strada. Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, anche qualora **comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida.**

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. **Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

In tal caso la presente garanzia opera a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 20 lett. f) e l).

3. Ricorso per errata variazione dei punti. Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

4. ARAGTEL – Consulenza Telefonica

L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria

nel seguente orario :

- dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
- il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Art. 16 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Tutela Legale

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o ne abbia avuto conoscenza.

2. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione non giudiziale della vertenza (ad es. la presentazione del ricorso al Prefetto). La Società si riserva di demandare tale gestione a legali di propria scelta.**

3. La gestione della fase giudiziale della vertenza viene affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 18.

4. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

5. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

6. **E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per-la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**

7. **La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici e Periti.**



Art. 17 – Recupero delle spese anticipate

Qualora le spese legali o peritali siano poste a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto anticipato.

Art. 18 – Scelta del legale incaricato

1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Qualora il legale scelto debba domiciliarsi presso altro foro, spetta alla Società l'indicazione del legale domiciliatario.

2. L'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto.

3. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società **può nominare direttamente il legale.**

4. Al legale così individuato, l'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.

6. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. 19 – Massimale della Sezione Tutela Legale

Gli oneri e spese oggetto della garanzia prevista dalla presente Sezione, sono rimborsati entro il limite di € 20.000,00 (ventimila) per caso assicurativo senza limite annuo.

Art. 20 – Esclusioni per la Sezione Tutela Legale

Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano:

a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;

b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;

c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;

d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;

e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;

f) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;

g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;

h) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;

i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;

l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;

m) per vertenze con la Società;

n) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;

- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;

- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;

- revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;

- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;

o) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente.

p) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Art. 21 – Oggetto della garanzia della Sezione Perdite Pecuniarie

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, come previste nell'Indennità scelta nel frontespizio di Polizza, a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.



Art. 22 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente

1. Rimborso corso Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Patente** sottratti all'Assicurato.

2. Rimborso Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Patente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**

Gli oneri e spese oggetto dei rimborsi, di cui ai punti 1 e 2, sono liquidati entro il limite di € 1.000,00 (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.

Art. 23 – Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo

1. Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente. Pagamento al datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso, **purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata, fino al numero massimo di giorni ed al limite di rimborso previsti dall'opzione prescelta tra quelle indicate nel frontespizio di polizza.**

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera viene corrisposta solo qualora la proposizione del ricorso o l'opposizione abbiano esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. In tal caso la presente garanzia opera a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 29 lett. m).

2. Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

3. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

4. Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità giornaliera per la sospensione o ritiro della patente con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

5. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che tra i rischi assicurati non sono presenti lavoratori dipendenti con contratto part time; qualora tale ultima condizione si verificasse successivamente alla stipula della polizza, l'indennità giornaliera non verrà corrisposta.

6. Nei casi di sospensione o ritiro della patente per eccesso di velocità oltre i 60 (sessanta) Km/h la garanzia opera fino ad un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 24 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti CQC

1. Rimborso corso Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, sottratti all'Assicurato.

2. Rimborso Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.**

Gli oneri e spese oggetto dei rimborsi, di cui ai punti 1 e 2, sono liquidati entro il limite di € 3.000,00 (tremila) per caso assicurativo senza limite annuo.

Art. 25 – Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori - Criteri di calcolo e limiti di indennizzo

1. Indennità giornaliera per azzeramento punti CQC. Pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale**, da parte di soggetti che operano presso di esso, **quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.**



Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, l'indennità giornaliera viene corrisposta solo qualora la proposizione del ricorso o l'opposizione abbiano esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. In tal caso la presente garanzia opera a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. 29 lett. m).

2. Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

3. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che l'importo dell'indennità giornaliera indicata sul frontespizio corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che intende assicurare, derivante dal provvedimento sanzionatorio.

4. Qualora esistano altre polizze che assicurano lo stesso rischio oggetto della presente polizza, in caso di sinistro la Società pagherà l'indennità giornaliera per la perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, con il limite massimo della proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata fra tutte le polizze esistenti sul medesimo rischio (liquidazione proporzionale).

5. Con la sottoscrizione della presente polizza il contraente dichiara che tra i rischi assicurati non sono presenti lavoratori dipendenti con contratto part time; qualora tale ultima condizione si verificasse successivamente alla stipula della polizza, l'indennità giornaliera non verrà corrisposta.

Art. 26 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Perdite Pecuniarie

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

2. La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Art. 27 – Massimale della Sezione Perdite Pecuniarie

Gli oneri e spese oggetto del **Rimborso corso** Autoscuola e **Rimborso Zero Punti**, sono liquidate entro il limite previsto dal rimborso scelto.

Gli oneri e spese oggetto delle garanzie Indennità giornaliere per Sospensione e Ritiro Patente e Indennità giornaliera CQC, sono corrisposti **entro il limite scelto dall'Assicurato tra le opzioni previste dal frontespizio di Polizza per caso assicurativo senza limite annuo.**

Art. 28 – Neopatentati, sanzioni comminate all'estero

1. L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente **viene ridotto del 30% (trenta) in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati.**

Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi 3 (tre) anni successivi alla data del conseguimento.

2. L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità giornaliera per Sospensione e Ritiro Patente **viene ridotto del 50% (cinquanta) nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.**

Art. 29 – Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie

Le garanzie previste dalla Sezione Perdite Pecuniarie non operano:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze contrattuali con la Società.

Limitatamente alla prestazione "Indennità giornaliera", di cui agli art. 23 e 25, le garanzie non operano inoltre:



- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata ed assistenza;
- h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- l) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
- m) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- n) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- o) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente.
- p) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.

